Deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2016, n. 14-4033

IPAB - Asilo Infantile del Borgo con sede in Santa Maria Maggiore (VB). Estinzione.

A relazione del Presidente Chiamparino:

L'IPAB – Asilo Infantile del Borgo con sede in Santa Maria Maggiore, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con R.D. in data 27/08/1905; ha lo scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di "raccogliere e custodire gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi del Borgo di Santa Maria Maggiore, dell'età di tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.".

Il Sindaco del Comune di Santa Maria Maggiore, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, in data 30/08/2016 formulava l'istanza di estinzione del suddetto Asilo Infantile.

Il Consiglio Comunale di Santa Maria Maggiore, con deliberazione n. 25 assunta il 27/07/2016, nel precisare che l'IPAB non è più funzionante dal 1978 e nel dare atto della mancanza sia del personale dipendente che dell'organo amministrativo dell'Asilo, ha proposto l'estinzione dell'Ente stesso ed il trasferimento del patrimonio, vincolato a servizi socio-assistenziali, al Comune medesimo.

Il patrimonio dell'estinguenda IPAB, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente costituito da un immobile sito nel Comune di Santa Maria Maggiore all'intersezione tra le vie Cavalli e Vittorio Veneto e individuato al Catasto Fabbricati al foglio 39, mappale 70. Il fabbricato, composto da un piano seminterrato, un piano terreno e un piano primo posto sotto la copertura, ha una pianta rettangolare e si sviluppa per una superficie lorda di mq. 304,84.

In generale lo stato di conservazione dell'immobile può considerarsi buono.

Vi è inoltre un'area di pertinenza costituita da prato pianeggiante con un'estensione complessiva di mq. 1730.

Il valore dei suddetto immobile, quale risulta dalla relazione estimativa redatta il 15/01/2016 dal Tecnico Comunale Possa, geom. Mauro, ammonta a € \$57.362,00 (fabbricato) e € 86.500,00 (area cortilizia).

Per i motivi esposti, considerato che l'Istituto non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'Istituto l'impossibilità di raggiungere i propri scopi e si ritiene altresì di voler devolvere i beni al Comune di Santa Maria Maggiore che ha espresso la propria volontà successoria.

## Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890, artt. 62 e 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visti gli artt. nn. 27 e 31 del Codice Civile; visto il D.P.R. n. 9/1972; visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977; visto il D.lgs. n. 207/2001; vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

la Giunta Regionale, unanime,

## delibera

l'estinzione dell'IPAB - Asilo Infantile del Borgo con sede in Santa Maria Maggiore (VB) ed il trasferimento del patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Santa Maria Maggiore, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Santa Maria Maggiore è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)